

Affi, 9 aprile 2010

## INFORMATIVA SULLE NORME CHE REGOLANO L'USO DEI SOFTWARE Suite Chalco.Net e Pincushion

I programmi *software proprietari* progettati e commercializzati da Hyphen-Italia hanno delle restrizioni al loro utilizzo, alla modifica, riproduzione o redistribuzione, regolati da strumenti tecnici e legali:

- mezzi tecnici: viene reso pubblico solo il codice binario del software, trattenendone il codice sorgente;
- mezzi legali: licenze, copyright e brevetti.

Riassumiamo brevemente nella scheda allegata i dettami e gli obblighi normativi vigenti in materia di utilizzo di un'opera di proprietà intellettuale costituenti la base per il Contratto di Licenza d'Uso del Software che Hyphen-Italia rende disponibile per una consultazione sul sito ([www.hyphen-italia.com](http://www.hyphen-italia.com)).

Per qualsiasi richiesta di personalizzazione delle soluzioni fornite da Hyphen-Italia, si prega di contattare il proprio commerciale di riferimento e sottoporre la richiesta.

Ringraziandovi sin d'ora della collaborazione, inviamo cordiali saluti.



All.: riepilogo normativa vigente


e-mail: [info@hyphen-italia.com](mailto:info@hyphen-italia.com) > <http://www.hyphen-italia.com>

Hyphen-Italia srl  
sede legale ed amministrativa: Verona > Via Marconi, 14 > 37010 AHI > Tel. +39 045 62.03.200 > Fax +39 045 62.03.250  
Codice fiscale 04334860485 > Partita IVA 02926170230 > C.C.I.A.A. VR-1999-04334860485 > R.E.A. 296199 > Cap. Soc. €10.400,00

ITALIA  
HYPHEN-

**SCHEMA riepilogativa della normativa vigente  
in materia di Uso del software**

<b>Termine / Argomento</b>	<b>Definizione</b>	<b>Contratto Hyphen</b>
<i>Definizione di Licenza</i>	atto con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale o industriale concede a un altro soggetto, dietro corrispettivo, il diritto di sfruttare commercialmente, per un determinato periodo, l'opera stessa	Art. 2.1
<i>Licenza informatica</i>	in ambito informatico è il contratto che può accompagnare un prodotto software. Tale contratto specifica le modalità con cui l'utente può usare tale prodotto, garantendo dei diritti ed imponendo obblighi. La licenza è imposta da chi detiene il copyright sul prodotto software; la sua validità dipende dalla presenza del diritto d'autore, questo perché solo chi detiene il copyright ha il diritto di far rispettare in ogni sede la licenza stessa.	Artt. 2.2 – 2.3
<i>Accettazione della licenza</i>	avviene anche all'uso del programma o del sorgente. In questo caso la licenza è accettata implicitamente con l'utilizzo del software; in pratica se si usa il software vuol dire che si accetta anche la licenza, mentre se non lo si usa vuol dire che non la si accetta.	Artt. 7.1 – 7.2 – 10.3
<i>Diritto d'autore</i>	Il diritto d'autore è un istituto che intende attribuire a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo un fascio di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. In Italia è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.	Artt. 8.1 – 8.2 – 10.4 – 10.6 – 12.2
<i>Opere tutelate</i>	A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/EEC inoltre, sono compresi nell'elenco di cui agli artt. 1-5 della Legge 633/41 anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i programmi per elaboratore</li> <li>• le banche di dati</li> </ul>	Artt. 2 - 7.3
<i>Copyright, furto e plagio</i>	Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che una equiparazione al furto viene a creare per la violazione di copyright, ma anche sull'oggettiva somiglianza fra le due figure di reato. L'equiparazione al furto comporta un considerevole inasprimento delle pene. Analoghe considerazioni sul rispetto del proporzionalismo delle pene (rispetto alla gravità del reato) sorgono rispetto al plagio. Il plagio prevede pene inferiori, nonostante l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright. In sostanza, chi fa copie e le vende identiche commette un reato	Artt. 8.1 – 8.2 – 9 – 11 – 16.4



Termine / Argomento	Definizione	Contratto Hyphen
	punito molto più severamente di chi apporta lievi modifiche e, cambiando il titolo, si attribuisce una qualche paternità dell'opera.	
<i>Reverse engineering</i>	<p>Il reverse engineering di sistemi software o hardware con scopi di interoperabilità, per esempio al fine di supportare formati di file o periferiche hardware non documentati, è prevalentemente ritenuto essere legale, se non espressamente vietato. Nell'Unione Europea vige la legge del diritto penale informatico locale.</p> <p>In Italia e altrove è consentita la decompilazione ai soli fini di interoperabilità, mentre è vietata al fine di riprodurre parte o la totalità delle funzionalità e con le stesse modalità.</p>	Art. 7.4
<i>Personalizzazioni al software</i>	Qualsiasi intervento può essere effettuato su esplicita richiesta del fruitore del programma solo da parte del proprietario dello stesso ed a suo insindacabile giudizio, a fronte di un corrispettivo da determinarsi.	Art. 12.1

